



Regione Lombardia

REGIONE LOMBARDIA

BOZZA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Il sottoscritto _____

in qualità di _____

della società _____

con sede legale in _____

Codice Fiscale: _____ - Partita I.V.A.: _____

prende atto che il servizio richiesto è vincolato dalle seguenti condizioni che dichiara di accettare integralmente.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO (vedi scheda tecnica)

Il presente Foglio patti e condizioni disciplina l'acquisizione del servizio di assistenza giuridica per la gestione del servizio ferroviario regionale.

Le attività oggetto del servizio sono descritte dettagliatamente al successivo Articolo 3 "Modalità di esecuzione del servizio".

ARTICOLO 2 - DURATA, DECORRENZA DEL SERVIZIO E IMPORTO CONTRATTUALE (vedi scheda tecnica)

Il servizio avrà una durata dalla sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni al

In casi eccezionali, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, **non superiore a tre mesi e per l'importo di (occorre quantificare durata massima e importo)**, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'importo onnicomprensivo del servizio è di euro (IVA esclusa) come da offerta economica presentata digitalmente, la quale costituisce parte integrante del presente Foglio patti e condizioni anche se non materialmente allegata.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari

E' prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO (vedi scheda tecnica)

Il Servizio che l'Amministrazione Regionale intende acquisire riguarda

A. Descrizione delle attività oggetto del Servizio (vedi scheda tecnica)

.....
.....
.....

B. Modalità di esecuzione del servizio (vedi scheda tecnica)

.....
.....

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO (vedi anche scheda tecnica)

L'Amministrazione regionale provvederà al pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni **entro 30 giorni dal ricevimento** di regolare fattura posticipata.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P.

Il Fornitore invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG)
- il CUP **ove previsto**
- il numero e la data del decreto di assunzione del relativo impegno di spesa

Si rammenta infatti che la fattura elettronica sarà rifiutata nei casi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24.08.2020, tra cui l'assenza o la non corretta indicazione delle informazioni sopra elencate. Pertanto, sarà cura dell'Amministrazione riportare tali informazioni nel certificato di regolare esecuzione emesso preliminarmente alla fattura per la loro regolare trascrizione nella stessa.

La fattura dovrà riportare anche il codice RLID, anch'esso indicato nel certificato di regolare esecuzione; la mancanza o la non corretta trascrizione del codice RLID non comporterà il rifiuto della fattura.

L'importo contrattuale sarà corrisposto al soggetto aggiudicatario del servizio con le seguenti modalità:

- a presentazione di regolari fatture posticipate emesse con cadenza fino alla scadenza del contratto e con allegata la seguente documentazione:
 -
 -

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629 della L. n. 190/2014 la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione dei corrispettivi per il servizio svolto dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Analogamente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 il fornitore si impegna a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti e a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati nonché, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.

In caso di ritardo dei pagamenti ai subfornitori si procederà con la risoluzione del contratto.

INSERIRE nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese Le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate e corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara, risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, mentre spetta ad ogni componente dell'RTI l'invio della fattura contenente la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ARTICOLO 5 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

E' **ammesso/non è ammesso** il subappalto con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto del Patto di integrità sottoscritto.

ARTICOLO 6 - INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE

Il Dirigente..... – Direzione, nella sua qualità di Direttore dell'esecuzione, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite Posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di **7** giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio di **5** giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle **seguenti penali**:

- carenze qualitative e/o ritardi nell'esecuzione del servizio: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 500,00;
- mancato servizio e/o danno all'immagine di Regione Lombardia: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al Direttore dell'esecuzione via PEC o con lettera raccomandata A.R.

È facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;

- c) in caso di ritardi superiori a n. ... giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- h) violazione degli adempimenti previsti in caso di subappalto;
- i) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;
- j) mancata presentazione, nel caso di scadenza della certificazione/attestazione presentata in fase di gara e relativa alla sicurezza dei lavoratori, di quella aggiornata nel termine di 30 giorni dalla scadenza, come previsto all'art. 7 che segue **DA INSERIRE SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA DGR 2964/2020**

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA'

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento della fornitura e della perfetta esecuzione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

Il fornitore, inoltre, si impegna ad inviare alla stazione appaltante, nel caso di scadenza della certificazione/attestazione presentata in fase di gara e relativa alla sicurezza dei lavoratori, quella aggiornata nel termine di 30 giorni dalla scadenza, pena la risoluzione del contratto **DA INSERIRE SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA DGR 2964/2020**

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PARTE DA INSERIRE SOLO SE IL FORNITORE TRATTA DATI PERSONALI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il fornitore si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.

In particolare la sopracitata normativa vigente impone al fornitore i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali:

8.1. Obblighi di carattere organizzativo

Il Fornitore, per quanto di competenza ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento, Regione Lombardia.

Qualora il Fornitore, Responsabile del trattamento, intenda avvalersi di Subfornitori, ove consentito, per l'adempimento dei contenuti contrattuali oggetto della Gara che prevedono un trattamento di dati, è tenuto a comunicare a Regione entro il termine di 15

giorni, la denominazione di tali Subfornitori e i trattamenti delegati per l'opportuna nomina a Responsabile.

Il Responsabile nominato, inoltre, procede ad individuare, nominare ed istruire:

- i "soggetti preposti al trattamento", ovvero i soggetti (persone fisiche) che svolgono le attività di trattamento dei dati personali oggetto della presente fornitura;
- nel caso i dati siano gestiti tramite piattaforma informatica: gli "Amministratori di Sistema", ovvero i soggetti preposti a tale funzione o loro equiparati, sia che questi operino presso la propria sede per le attività correlate alla fornitura oggetto della presente Gara.

Regione si riserva di chiedere in qualunque momento alla società aggiudicataria e/o ai suoi Subfornitori l'elenco aggiornato delle persone fisiche proposte al trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema.

8.2. Obblighi relativi alle misure di sicurezza

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, deve essere adottato un approccio basato sulla *Privacy by Design e by Default* che prevede l'adozione di misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.

Il Fornitore e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma, in armonia con il principio di "accountability", devono essere preventivamente concordate con il Titolare, Regione, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. Il Fornitore dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

Oltre all'applicazione delle misure di sicurezza, il trattamento dei dati personali, da parte del Fornitore o Subfornitore, dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e quindi avvenire in modo lecito e secondo correttezza, valutando la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle attività assegnate.

8.3. Obblighi derivanti dal Provvedimento sugli Amministratori di Sistema e s.m.i.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito con il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i. specifiche misure di sicurezza e di verifica relativamente alle attività svolte da parte degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti. Il fornitore è tenuto ad implementare le misure previste dal citato Provvedimento nell'ambito oggetto del contratto.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente le nomine degli amministratori di sistema tramite apposita comunicazione via PEC a Regione.

8.4. Obblighi relativi alle violazioni dei dati personali

Il Fornitore dovrà comunicare senza ritardo a Regione ogni violazione dei dati o incidente informatico con un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle banche dati, secondo le procedure previste da Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33 Reg. UE 2016/679. Tali procedure potranno essere messe a disposizione del Fornitore al fine di potersi attenere alle stesse.

8.5. Obblighi di Assistenza e collaborazione

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno assistere Regione nell'ipotesi di esercizio dei diritti da parte degli Interessati al trattamento dei dati, collaborando al fine di dar seguito alle eventuali richieste di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione da questi ultimi inoltrate.

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno inoltre fornire la massima collaborazione a Regione nelle attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) previste dall'art. 35 Reg. UE 2016/679 e di aggiornamento del Registro delle attività di trattamento previsto dall'art. 30 Reg. UE 2016/679.

ARTICOLO 8 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Milano.

ARTICOLO 9 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI REGIONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con D.G.R. XII/3599 del 16/12/2024 costituisce parte integrante del presente Contratto al quale viene allegato.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "*Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia*", approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016, così come modificato e integrato con d.g.r. n. 2211 del 22.04.2024 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it. Sezione Amministrazione Trasparente, Atti Generali, Sotto-sezione "Codice disciplinare e di condotta".

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale del Contratto medesimo.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione regionale. La cauzione definitiva potrà altresì essere incamerata, in fase di esecuzione del contratto, per comportamenti in violazione del patto di Integrità, come espressamente previsto all'art. 5, comma 2, lett. B) del medesimo Patto di Integrità.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.

La fidejussione dovrà:

- essere incondizionata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

La cauzione definitiva deve essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali; la stessa verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, con le modalità e la tempistica di cui all'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, così come previsto dal decreto del Presidente n. 144/2018.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

ATTENZIONE: QUESTA PARTE EVIDENZIATA IN GIALLO VA MESSA SOLO SE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA COMPORTA IL TRATTAMENTO DI DATI DA PARTE DEL FORNITORE

Ai sensi dell'art. 28 del Reg. n. 679/2016 il contraente è individuato quale responsabile del trattamento dati.

ARTICOLO 12- OBBLIGHI DI SICUREZZA CONNESSI AL CONTRATTO

Il presente affidamento non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale (e/o mera fornitura).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero. **(VALE PER ATTIVITA' INTELLETTUALI E MERE FORNITURE, MA IN ALTRI CASI POTREBBE ESSERE NECESSARIO IL PASSAGGIO CON RSPP).**

~~Poiché il servizio prevede la presenza di personale presso la sede regionale, il DEC fornirà all'incaricato del servizio le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza. LA PARTE IN GIALLO VA INSERITA NEL CASO IN CUI NON VI SIANO INTERFERENZE MA PERSONALE ESTERNO OPERI ALL'INTERNO DELLE SEDI REGIONALI.~~

ARTICOLO 13 -OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – art 3 Legge 13.08.2010 n. 136

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.

Codice CIG

Codice CUP

Le parti si obbligano inoltre a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 24.06.2014.

ARTICOLO 14 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'allegato II.2bis del D.Lgs. n. 36/2023.

Il presente articolo non si applica ai contratti ad esecuzione immediata.

Art. 15 – RISOLUZIONE AUTOMATICA

Si dà atto che tutti i controlli sui requisiti di cui agli artt. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati attivati e hanno dato esito positivo ad eccezione di (precisare), non ancora pervenuto alla data di sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni e si dà atto altresì che qualora l'esito di tale controllo sia negativo, il contratto si considererà risolto di diritto.

Art. 16 - FACOLTA' DI RINEGOZIAZIONE

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARIA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Art. 17 – IMPOSTA DI BOLLO

Come previsto dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 l'Affidatario provvede al versamento dell'imposta di bollo al momento della sottoscrizione del foglio patti e condizioni in misura pari a € 40,00.

L'imposta è versata con le modalità telematiche di versamento stabilite con provvedimento n. 240013 del 28.06.2023 del direttore dell'Agenzia delle Entrate e risoluzione n. 37/E del 28.06.2023.

Data,